

STATUTO

dell'Associazione IMMA - INTERNATIONAL MOUNTAIN MUSEUMS ALLIANCE

ARTICOLO 1

È costituita con sede in Torino, Salita al CAI Torino 12, presso il Museo Nazionale della Montagna (Area Documentazione) una libera Associazione denominata INTERNATIONAL MOUNTAIN MUSEUMS ALLIANCE (di seguito Associazione).

ARTICOLO 2

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopi di lucro. Essa ha come scopo la creazione di una rete per conservare, promuovere e valorizzare le culture e le tipicità delle montagne attraverso un confronto e un lavoro professionale e di gestione fra i vari membri, anche attraverso la realizzazione di progetti comuni.

ARTICOLO 3

L'Associazione è composta da Musei, Fondazioni e Strutture di Documentazione il cui interesse istituzionale è la montagna e che possiedono una collezione permanente aperta alla fruizione del pubblico; con una gestione scientifica e di elevato livello qualitativo; con l'esclusione delle realtà di natura commerciale e/o pubblicitaria.

Gli Associati non hanno singolarmente alcun diritto sull'attivo sociale e pure singolarmente non rispondono dei debiti sociali.

Non possono entrare a far parte dell'Associazione persone fisiche.

ARTICOLO 4

I Soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

- fondatori
- ordinari.

I Soci dell'Associazione sono normalmente rappresentati all'interno dell'Associazione dal direttore pro-tempore o in alternativa da un delegato.

Sono Soci fondatori di diritto i soggetti che hanno partecipato – in modo diretto o attraverso delega – alla riunione costitutiva del 10 dicembre 2015, nella Sala degli Stemmi del Museo Nazionale della Montagna a Torino, sottoscrivendo l'Accordo di fondazione l'11 dicembre 2015, nella Sede della FAO – Mountain Partnership a Roma, e più precisamente:

- MUSÉE ALPIN, 89 avenue Michel Croz, F-74400 Chamonix-Mont-Blanc (Francia)
- MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA "DUCA DEGLI ABRUZZI" – CAI-TORINO, piazzale Monte dei Cappuccini, 7, I-10131 Torino TO (Italia)
- MUZEUM TATRZAŃSKIE IM. DRA TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM, Krupówki 10, PL-34-500 Zakopane (Polonia)
- SERVEI GENERAL D'INFORMACIÓ DE MUNTANYA, Ctra Prats km 2, E-08208 Sabadell (Spagna)
- WHYTE MUSEUM OF THE CANADIAN ROCKIES, 111 Bear St, Banff, AB T1L 1A3 (Canada)

Sono Soci ordinari di diritto i soggetti, i quali hanno aderito successivamente all'Accordo di fondazione, e precisamente:

- CHÂTEAU FORT – MUSÉE PYRÉNÉEN, 25 rue du Fort, F-65100 Lourdes (Francia)

L'ammissione dei Soci ordinari avviene su domanda degli interessati.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci.

La qualità di Socio dà diritto ad usufruire dei servizi che l'Assemblea dell'Associazione determinerà ogni anno.

ARTICOLO 5

Al fine di preservare lo spirito e gli scopi che hanno portato alla riunione costitutiva del 10 dicembre 2015 e alla sottoscrizione dell'Accordo di fondazione l'11 dicembre 2015, l'Assemblea potrà nominare "membri d'onore" dell'Associazione.

ARTICOLO 6

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote associative deliberate dall'Assemblea e debbono versarle annualmente, in un'unica soluzione, secondo le modalità stabilite, entro il primo trimestre di ogni anno solare.

ARTICOLO 7

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi sociali:

- a) dalle quote associative dei Soci;
- b) da contributi pubblici e privati;
- c) dai proventi di iniziative dell'Associazione;
- d) da oblazioni, donazioni e da disposizioni testamentarie e da ogni altro atto di liberalità, nonché da qualunque altro provento destinato all'Associazione.

ARTICOLO 8

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Presidente;
- 3) il Coordinatore.

ARTICOLO 9

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta ogni anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o su richiesta dalla maggioranza semplice dei Soci.

L'avviso di convocazione, recante l'ordine del giorno, deve essere spedito – con posta o posta elettronica – dal Coordinatore almeno sessanta giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei Soci e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni Associato ha diritto a un voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare con delega scritta da un altro Socio.

I membri d'onore non hanno diritto di voto.

Spetta all'Assemblea deliberare su:

- a) indirizzo generale sull'attività dell'Associazione, compreso quello finanziario;
- b) la relazione del Presidente sull'attività svolta;
- c) la relazione del Coordinatore;
- d) il rendiconto annuale;
- e) il budget annuale;
- f) la nomina del Presidente, del Coordinatore e ogni incarico di rappresentanza dell'Associazione;
- g) l'ammissione e l'espulsione di membri dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta dalla maggioranza semplice dei Soci, sia in prima che in seconda convocazione delibera validamente con la presenza, anche per delega, della maggioranza dei Soci, e le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei voti.

ARTICOLO 10

Sono cause di sospensione o espulsione dei membri: la conduzione di attività contrarie agli interessi dell'Associazione; la mancanza di collaborazione alle attività dell'Associazione; il mancato pagamento della quota associativa per due anni.

ARTICOLO 11

Il Presidente e il Coordinatore vengono nominati dall'Assemblea ordinaria e durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di decadenza dalla carica per qualsiasi motivo, la nuova nomina avviene nella prima Assemblea successiva.

Sono cause di decadenza del Presidente e del Coordinatore: la condanna penale passata in giudicato, le attività contrarie agli interessi dell'Associazione o gravemente lesive del prestigio dell'Associazione a giudizio dell'Assemblea.

È causa di sospensione: il rinvio a giudizio penale fino alla conclusione del procedimento.

ARTICOLO 12

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione anche in giudizio; presiede l'Assemblea dei Soci, provvedendo altresì a redigere il verbale delle Assemblee e delle deliberazioni adottate; cura l'amministrazione e la gestione ordinaria dell'Associazione; in qualità di tesoriere, ha la facoltà di aprire e chiudere conti correnti bancari, trarre assegni ed emettere bonifici, effettuare prelievi ed erogare le somme di cui dispone l'Associazione per i fini sociali; può rilasciare deleghe delle competenze di cui sopra – in forma scritta con lettera firmata – al Coordinatore a cui competono tutte le azioni e gli atti relativi all'Associazione, la cura dei rapporti con i Soci e gli Enti esterni e il funzionamento dell'Associazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne farà le veci il Coordinatore.

ARTICOLO 13

I Revisori dei Conti, minimo uno, massimo tre, eletti dall'Assemblea tra persone che abbiano competenza e titolo, controllano l'Amministrazione dell'Associazione.

ARTICOLO 14

Tutte le cariche sociali, compresi i Revisori dei Conti, sono gratuite.

ARTICOLO 15

Il Patrimonio sociale potrà essere formato da beni mobili e immobili, nonché da valori di qualsiasi natura che per acquisto, donazione, lascito o per qualsiasi altro titolo pervengano all'Associazione. Il Patrimonio sociale sarà conservato presso la Sede dell'Associazione.

ARTICOLO 16

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

Il rendiconto predisposto dal Coordinatore dovrà essere sottoposto all'approvazione della prima Assemblea valida.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve durante la vita dell'Associazione, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 17

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 18

L'eventuale scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci con il voto favorevole dei due terzi dei Soci. L'Assemblea provvederà – se del caso – alla nomina di un liquidatore e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio della stessa.

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa l'eventuale patrimonio sarà devoluto ad Enti con fini analoghi di pubblica utilità.

ARTICOLO 19

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, valgono le disposizioni della legge Italiana vigenti.